Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 573/2003 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2003

che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/18/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Romania e che deroga al regolamento (CE) n. 2809/2000

(GU L 82 del 29.3.2003, pag. 25)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione del 26 aprile 2004	L 123	50	27.4.2004

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 573/2003 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2003

che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/18/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Romania e che deroga al regolamento (CE) n. 2809/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione 2003/18/CE, la Comunità si è impegnata a stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione dei contingenti tariffari per l'importazione a dazio zero di frumento, frumento segalato e granturco originari della Romania.

(2) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi del frumento e del granturco oggetto dei suddetti contingenti tariffari, è opportuno subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti.

(3) Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.

(4) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data in cui sono rilasciati sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

(5) Ai fini di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 [3], per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.

(6) Per una corretta gestione dei contingenti è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/2002 [5].

(7) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.

---

[1] GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.
[2] GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
[3] GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.
[4] GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.
[5] GU L 348 del 21.12.2002, pag. 92.

▼B

(8) Poiché il regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Romania ([1]), è stato abrogato dalla decisione 2003/18/CE, occorre modificare il regolamento (CE) n. 2809/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2435/2000, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Polonia e dalla Romania e che abroga il regolamento (CE) n. 1218/96 ([2]), modificato dal regolamento (CE) n. 2864/2000 ([3]).

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni di frumento e di frumento segalato di cui al codice NC 1001, indicate nell'allegato I, originarie della Romania e che beneficiano di un dazio zero all'importazione, nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4766, ai sensi della decisione 2003/18/CE, sono soggette ad un titolo d'importazione rilasciato in conformità di tale regolamento.

2. Le importazioni di granturco di cui al codice NC 1005 90 00, indicate nell'allegato I, originarie della Romania e che beneficiano di un dazio zero all'importazione, nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4767, ai sensi della decisione 2003/18/CE, sono soggette ad un titolo d'importazione rilasciato in conformità di tale regolamento.

3. I prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono immessi in libera pratica dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

a) certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle competenti autorità della Romania conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo europeo tra la Comunità e la Romania ([4]);

b) dichiarazione su fattura emessa dall'esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo suddetto.

Articolo 2

1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Ogni domanda di titolo deve indicare un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile per l'importazione del prodotto di cui trattasi nella campagna considerata.

2. Entro le ore 18 (ora di Bruxelles) dello stesso giorno, le autorità competenti degli Stati membri comunicano mediante fax [n. (32-2) 295 25 15] alla Commissione, conformemente al modello che figura nell'allegato II, il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione.

([1]) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.
([2]) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 16.
([3]) GU L 333 del 29.12.2000, pag. 3.
([4]) GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

▼B

Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.

3. Se il cumulo dei quantitativi concessi per ciascun prodotto dall'inizio della campagna e del quantitativo richiesto ai sensi del paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per la campagna considerata, la Commissione fissa, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande, un coefficiente unico di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. Entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno del rilascio dei titoli, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono mediante fax alla Commissione il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli lo stesso giorno.

Articolo 3

Conformemente a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la durata di validità del titolo è calcolata dal giorno del rilascio effettivo.

I titoli d'importazione sono validi sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

Articolo 4

I diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 5

Il quantitativo immesso in libera pratica non può superare a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra « 0».

Articolo 6

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, il nome del paese d'origine;

▼M1

b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

— Reglamento (CE) nº 573/2003
— Nařízení (ES) č. 573/2003
— Forordning (EF) nr. 573/2003
— Verordnung (EG) Nr. 573/2003
— Määrus (EÜ) nr 573/2003
— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 573/2003
— Regulation (EC) No 573/2003
— Règlement (CE) nº 573/2003
— 573/2003/EK rendelet
— Regolamento (CE) n. 573/2003
— Reglamentas (EB) Nr. 573/2003
— Regula (EK) Nr. 573/2003
— Regolament (KE) Nru 573/2003
— Verordening (EG) nr. 573/2003
— Rozporządzenie (WE) nr 573/2003
— Regulamento (CE) n.º 573/2003
— Nariadenie (ES) č. 573/2003
— Uredba (ES) št. 573/2003
— Asetus (EY) N:o 573/2003
— Förordning (EG) nr 573/2003;

▼B

c) nella casella 24, l'indicazione «dazio zero».

▼B

Articolo 7

La cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR/t.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 2809/2000 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Regolamento (CE) n. 2809/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2851/2000, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dalla Repubblica di Polonia e che abroga il regolamento (CE) n. 1218/96».

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

L'importazione dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento originari della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Repubblica di Polonia che fruiscono dell'esonero parziale o totale dal dazio all'importazione, nei limiti delle quantità e dei tassi di riduzione o dell'importo ivi indicati, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni del presente regolamento».

3) Nell'allegato I, la riga concernente la Romania è soppressa.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Codice NC	Numero d'ordine del contingente	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Quantitativo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)	Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 e negli anni successivi (tonnellate)
1001	09.4766	Frumento (grano) e frumento segalato	Esenzione	130 000	230 000
1005 90 00	09.4767	Granturco	Esenzione	74 500	149 000

▼B

ALLEGATO II

MODELLO DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

Contingenti d'importazione per il frumento e il granturco provenienti dalla Romania aperti dalla decisione 2003/18/CE del Consiglio

Contingente	Prodotto	Codice NC	Quantitativo richiesto (tonnellate)
Frumento	Frumento (grano) e frumento segalato	1001	
Granturco	Granturco non destinato alla semina	1005 90 00	